AREE IDONEE AI SENSI ART. 20 COMMA 8 DLGS 199/2021 E SMI

'/ESPERA	Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa Progetto di un impianto Agro-Fotovoltaico denominato "Monreale 3" della potenza complessiva di 37,25 MW, da realizzarsi nel comune di Monreale (PA) e relative opere di connessione alla RTN nel comune di Monreale (PA). Proponente Vespera Development 14 S.r.l			CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO XXXX
DISPOSIZIONE NORMATIVA	FATTISPECIE DI CUI AL COMMA 8		NOTE	IDONEITA'
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 e smi Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili . ART. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)OMISSIS Comma_8: Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:	Lett.a): i siti ove sono gia' installati impianti della stessa fonte omissis		NON RIENTRA	NO
	Lett.b): le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, Dlgs 152/2006		NON RIENTRA	NO
	Lett.c): le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento		NON RIENTRA	NO
	Lett.c-bis): i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonchè delle società concessionarie autostradali.		NON RIENTRA	NO
	Lett.c-bis-1): i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusiquelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al DM 14 febbraio 2017, omissis		NON RIENTRA	NO
	c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.LGS.22 gennaio 2004, n. 42:	1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonche' cave e miniere;	L'area d'impianto non ricade nella fascia di 500 m da zone a destinazione industriale	NO
		2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti all'art. 268, c1, let. h), DLGS 152/2006, nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;	Non sono stati riscontrati opifici né stabilimenti come definiti all'art. 268, c1, let. h), DLGS 152/2006, nel raggio di 500 m dall'impianto in progetto	NO
		3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.	Non è presente nessun arteria autostradale nel raggio di 300 m	NO
	c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilomteri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12,comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.		beni paesaggistici -art.143 codice - La provincia di Palermo non dispone di alcun Piano Paesaggistico	SI
			beni paesaggistici -art.142 codice - Le aree a disposizione del proponente ricadono in parte all'interno della fascia fluviale 150 m	AREA D'IMPIANTO IDONEA IN QUANTO RISPETTOSA DI ENTRAMBE LE CONDIZIONI DI CUI ALLA LETTERE c-quater) DEL COMMA 8 ART.20 DLGS 199/2021:
			beni culturali -parte II codice - l'impianto non rientra in alcuna fascia di rispetto di 1 km da beni culturali ex art.10 del codice FONTE Portale "Vincoli In Rete" del MIC	1) - L'area d'impianto è posta esterna al perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del dlgs 42/2004
			beni paesaggistici - parte III codice - l'impianto non rientra in alcuna fascia di rispetto di 1 Km dai vincoli paesaggistici ex art. 136 D.lgs 42/2004 fonte SITAP - Ministero della Cultura	-